



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo
Il Dirigente

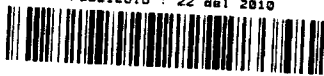
UFFICIO PROTOCOLLO
INFORMATICO
Preso in carico
in data 25/03/2013
L'Addetto

AREA 15 - SETTORE 03

Area 15 - 08 Settore
Provinciale del
Genio Civile di Caserta
Via Cesare Battisti, n. 30
81100 CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0216178 25/03/2013 15:27
Mittente : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
Assegnatario : Settore provinciale del Genio civile - Caserta -
Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010



Area 04
01 Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 3054/07. Avv.ra. Invio sentenza n. 159/11 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, ad istanza della Sig. Guida Angelo c/ Regione Campania. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 161253 del 05.03.13, del Settore Contenzioso Civile e Penale, con la quale viene trasmessa la Sent. n. 159/11 e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia.

Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Caserta, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Al riguardo, si invita il Settore Contenzioso Civile e Penale a trasmettere le sentenze esecutive per la predisposizione delle delibere di debiti fuori bilancio ai Geni Civili territorialmente competenti.

Allegato:

nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 161253 del 05.03.13.

REGIONE CAMPANIA
SETTORE GENIO CIVILE
27 MAR. 2013
Firma

Dott. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0161253 05/03/2013
Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
Classifica: 4.1.1

[Redacted]

cc 1452/06-3054/07

N. Pratica: _____

Oggetto: _____
Trasmissione sentenze nn 152/11-159/11 rese dal Trap nei
confronti di Guida Maria Guida Angelo.

2
RACCOMANDA AREA 04 - SETTORE 01

15 03
AGC LAVORI PUBBLICI, OPERE
PUBBLI-
CHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE
SETTORE DIFESA SUOLO
VIA A. DE GASPERI, 28
80133 - NAPOLI-

Si trasmette copia delle sentenze in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

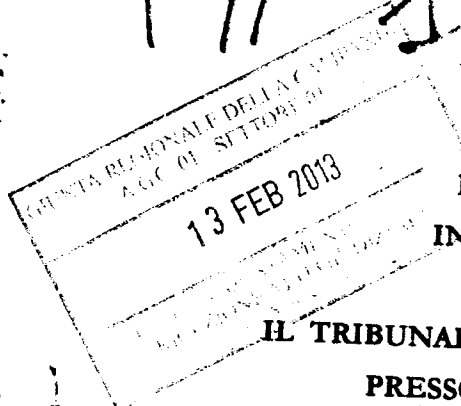
IL Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
08 MAR. 2013
<i>Borsello</i>
FIRMA

TA 159/11

2621 AVK

R. G. n. 106/07
Cron. n. 58/f
Rep. n. 560
Ist. dr. L. Pica
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 106/2007 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni",
passata in decisione all'udienza collegiale del 19.9.2011 e vertente

T R A

Guida Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Lucia, con il
quale domicilia in Napoli alla via Cinthia, parco San Paolo is. 41 presso lo
studio dell'avv. Roberto Puglisi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
CF: GDUNGL33P18H8340

RICORRENTE

E

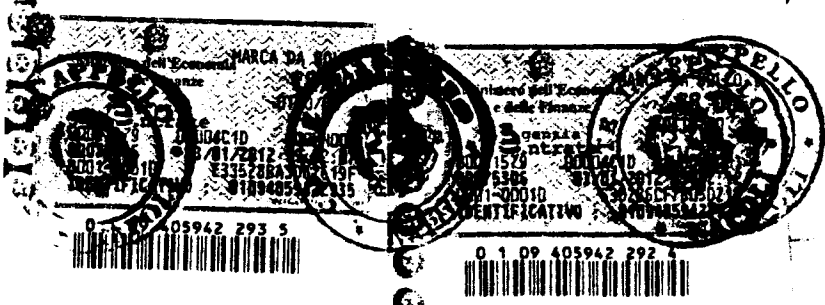
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in
carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, con la quale domicilia in
Napoli, via S. Lucia n. 81, per procura generale alle liti per notar Cimmino di
Napoli rep. n. 35093 del 17.9.2002 CF: 80011990639

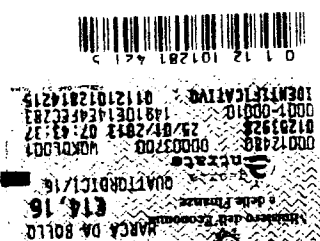
RESISTENTE

NONCHE'

Comune di San Felice a Cancelli, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Clemente, con il quale domicilia in
Napoli, via Cagnazzi n. 41, presso lo studio dell'avv. Antonietta Friello, per
procura a margine della comparsa di costituzione, CF: 0163150618

RESISTENTE





Lucia
A-GR Lucia
 2 DIC. 2011

NONCHE'

Comune di Arienzo, in persona del Sindaco *p.t.*, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Vanvitelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Emmanuele De Lucia, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione *CF: 80007270616*

Lucia
A-GR Lucia
 17 GEN. 2012

CHIAMATO IN CAUSA

NONCHE'

Comune di Arpaia, in persona del Sindaco *p.t.*, elettivamente domiciliato in Airola (BN), via A. Moro n. 4, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Megna, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione

1+1 E.L.
ITF ATTINBURA
A-GR Lucia
 25-01-2012

CHIAMATO IN CAUSA

NONCHE'

Comune di Forchia, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Costanzo Maio, con il quale domicilia in Napoli, via Calata San Marco n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Lonardo, per procura a margine della comparsa di costituzione *CF: 80001140625*



CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI

All'udienza del 30.9.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

Lucia

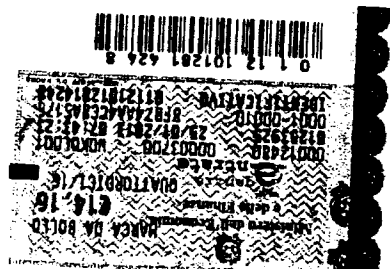
per il ricorrente: accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento del danno subito, oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Comune di San Felice a Cancelli: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per gli altri comuni resistenti: rigettarsi le domande, con vittoria di spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 25 luglio 2007 alla Regione Campania ed il 26



Lucia

luglio 2007 al Comune di San Felice a Cannello, Guida Angelo ha adito questo giudice, esponendo: 1) di essere proprietario, in virtù di donazione operata dal di lui padre Guida Antonio, di una sezione di terreno, in tenimento di S. Felice a Cannello (CE) loc. Pozzo Icone, di are diciassette e centiare nove, riportato al catasto al foglio 14, part. 85/a; 2) che detto terreno da diversi anni si presenta completamente allagato poiché in esso sversano le acque di scarico dell'Alveo Trave, il quale interrompe la sua corsa nell'invaso di cui fa parte anche il terreno *de quo* formando così una vasca di calma contenente migliaia di ettolitri d'acqua stagnante e putrida; 3) che allo stato, a causa del protrarsi di tali sversamenti d'acqua, il detto fondo, risulta totalmente inutilizzabile sia per la coltivazione che per qualsivoglia tipo di attività, necessitando di una massiccia e costosa opera di bonifica; 4) che tale terreno, prima dei continui sversamenti, veniva regolarmente coltivato con piantagioni di tabacco, cavolfiori, patate etc. e che, data la sua fertilità, consentiva abbondanti raccolti; 5) che, pertanto, l'istante, contadino di professione, per anni si è visto privato di quel sostentamento economico rappresentato dalla coltivazione del suo fondo; 6) che, nonostante il protrarsi di tale situazione abbia determinato gravi disagi per tutti i proprietari dei fondi, facenti parte dell'invaso, sia la Regione Campania che il Comune di San Felice a Cannello non avrebbero mai provveduto alla manutenzione e alla realizzazione di opere atte ad eliminare tali sversamenti del detto corso d'acqua, ne tantomeno a risarcire i danni prodotti. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che questo giudice voglia così provvedere: "dichiarare la piena responsabilità dei convenuti, nella causazione dei danni provocati al fondo dell'attore e per l'effetto condannarli, in solido tra loro o a chi di ragione, al risarcimento degli stessi nella misura di € 46.000,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di giudizio (...), oltre a interessi e rivalutazione monetaria, il tutto astretto nei limiti di € 52.000,00".

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, per essere state trasferite dal 2001 alle Provincie i

compiti gestionali sul demanio idrico e per rientrare nella competenza dei Sindaci la vigilanza ed il controllo del territorio in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale; nonché la infondatezza della domanda, specie con riguardo alla sussistenza del nesso eziologico, e comunque la estrema genericità degli assunti attorei, anche in ordine alla esistenza ed alla entità del danno patrimoniale.

Si è costituito il Comune di San Felice a Cancelli, per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva; la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito prima dell'ultimo quinquennio anteriore alla proposizione del giudizio promosso con atto di citazione notificato in data 26.07.2007; la infondatezza della domanda; nonché per chiamare in causa i Comuni di Arpaia, Forchia ed Arienzo, onde sentir dichiarare, in caso di accoglimento della domanda, la responsabilità concorrente degli stessi.

Si sono costituiti i Comuni chiamati in causa, che hanno chiesto il rigetto di ogni domanda perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** del ricorrente, peraltro non contestata, che è divenuto proprietario dei fondi di cui è causa (terreno in S. Felice a Cancelli - CE - località Pozzo Icone, di are diciassette e centiare nove, riportato al catasto al foglio 14, part. 85/a), in forza di atto di donazione del 9/10/1977, prodotto in copia, con la relativa nota di trascrizione.

2) Deve parimenti essere ritenuta la **legittimazione passiva della Regione Campania**. Giusta quanto questo Tribunale ha già accertato in altri giudizi, l'Alveo *Trave* è un corso d'acqua naturale, a carattere torrentizio, che nasce in territorio di Arpaia (dove è denominato vallone *Palata*) ed attraversa i comuni di Forchia, Arienzo e San Felice a Cancelli, per terminare, attualmente, a

fondo cieco in località *Monticello Volpone* di quest'ultimo Comune (che è una semplice depressione naturale del terreno), svolgendo la funzione principale di raccogliere e far defluire le acque meteoriche, che cadono sul bacino imbrifero che lo alimenta (cfr. TRAP Napoli n. 30/1993; n. 40/2002; etc.). Esso, dunque, fa parte del demanio statale (art. 822 c.c.), atteso che il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, attuato per effetto dell'art. 2, lett. e), del D.P.R. 15. 1.72 n. 8 e degli art. 9, 11 e 87 segg. del D.P.R. 24.7.77 n. 616, non ha inciso sulla titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio fluviale, che è rimasta dello Stato (C. Cost. 9.6.86 n. 133), ma sulla relativa manutenzione, che è a carico della Regione. In particolare, per quel che qui rileva, compete alle Regioni la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, oltre che la polizia delle acque e la gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici, nonché l'assunzione di ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.

Vero è che l'art. 11 della legge n. 183/1989 ha previsto che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipino all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Tuttavia, la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha subdelegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 (ossia le funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), tra cui non possono ricomprendersi quelle concernenti gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei, sicché appare evidente che il contenuto della subdelega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori. Sta di fatto che, alla stregua di tale ultima normativa, giusta il limite fissato dall'art 4, co. 5, della legge n. 59/97, è stato solo individuato l'ente al quale le competenze di cura e di manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non è stato anche operato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti. Ebbene, posto che l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del trasferimento sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali, l'eccezione della convenuta va disattesa, non avendo la Regione né documentato, né tantomeno specificamente dedotto che il passaggio delle competenze e delle risorse in materia alla Provincia si sia in concreto verificato.



Inconferente è anche il richiamo che la difesa della regione fa alla legge n. 142/1990, che avrebbe demandato ai Sindaci la vigilanza ed il controllo del territorio in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale. Invero, l'intervento del Sindaco è finalizzato proprio a consentire l'attivazione degli obbligati e, in mancanza, l'esecuzione in danno degli stessi in caso di inottemperanza. Ciò significa che laddove l'evento dannoso, peraltro nella specie divenuto "notorio", risalendo i primi allagamenti almeno agli anni '90, discenda da un difetto di vigilanza, la Regione non può certo invocare a proprio scarico la circostanza che il Sindaco competente per territorio (peraltro solo nelle sopra indicate materie) non le abbia ordinato di intervenire, atteso che tale obbligo già le derivava direttamente dalla legge.



Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla Regione Campania e che quindi questa risponde ex art. 2051 c.c. dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alla domanda in esame (vedasi in proposito Cass. n. 8588/1997 proprio in relazione ad una fattispecie di danni da esondazione dell'alveo Trave).

3) Viceversa, fondata è l'eccezione di difetto della **legittimazione passiva** sollevata dal **Comune di San Felice a Cannello**.

Richiamato quanto sopra si è detto a proposito dell'obbligo di manutenzione, che grava in via esclusiva sulla Regione, va solo osservato che il ricorrente ha espressamente imputato agli enti territoriali convenuti di non aver *<<mai provveduto alla manutenzione e alla realizzazione di opere atte ad eliminare tali sversamenti del detto corso d'acqua>>*, sul presupposto (sopra smentito) che l'onere di manutenzione dell'alveo gravi, per il tratto in cui esso attraversa il territorio comunale, anche sul Comune.

D'altronde, per completezza, va aggiunto che dall'istruttoria svolta è emerso che *<<fino a che è esistito un idoneo recapito per le acque del Trave, gli allagamenti non avvenivano>>*, per cui le cause degli allagamenti sono da imputare all'eliminazione del recapito nel Comune di S. Felice a Cannello, ossia ad un'evidente deficienza in ordine alla gestione del corpo idrico (cfr. le conclusioni della c.t.u. versata in atti), ossia ad una carenza gestionale riferibile alla Regione.

Deve, dunque, ribadirsi che, non incombendo sul comune convenuto alcun obbligo di manutenzione e di conservazione dell'alveo Trave, né essendo esso investito di compiti di polizia delle acque, la domanda proposta nei confronti del Comune di San Felice a Cannello deve essere respinta per difetto di legittimazione passiva.

Assorbite, pertanto, vanno giudicate le domande spiegate nei confronti dei chiamati in causa.

4) Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il ricorrente ha precisato che gli allagamenti si sono protratti dal lontano 1992 fino all'agosto del 2003 (cfr. la memoria del 9.1.2009) e tale circostanza risulta confermata dai testi escussi e dal perito di parte.

Il c.t.u. ha accertato che l'Alveo Trave originariamente confluiva nell'Alveo Arena (molto a valle rispetto al fondo del ricorrente) e, intorno agli anni '70, recapitava in una vasca di accumulo posta a monte dei fondi dei ricorrenti (in località *Monticello Volpone*) e che, tra gli anni '80-'90, colmata la suddetta vasca di accumulo, sono risultati costantemente allagati i terreni attorei (che sono essi stessi divenuti una sorta di vasca di accumulo), in quanto proprio in corrispondenza dei fondi attorei, *<<ubicati in località Palatina, il percorso naturale dell'Alveo Trave è interrotto dal rilevato della via Vicinale Trotti, che, unitamente a quello della strada Monticello Volpone, arginavano i suoli del fondo Palatino, rendendoli un bacino di raccolta>>* (così la relazione del c.t.u., ing. Fabio Linguiti, in atti). Soprattutto, il c.t.u. ha verificato che *<<gli allagamenti sono cessati nel 2003, anno in cui sono state realizzate le opere di completamento del collettore finale per l'allacciamento delle fognature dei Comuni di Arpaia, Forchia, Arienzo e S. Felice a Cancellò. (...) Gli interventi eseguiti sono consistiti nella realizzazione di due tronchi fognari, attraverso i quali, le acque defluenti nell'Alveo hanno recapitato nel collettore che corre lungo la S.S. n. 162 (Via Ponti Rossi)>>*.

Va pertanto dichiarata la responsabilità della Regione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine ai danni causati dall'esondazione delle acque dell'alveo Trave, non potendosi dubitare del nesso eziologico tra i danni subiti dal ricorrente ed il fattore dannoso derivante dalla incapacità del corso d'acqua pubblico di contenere e smaltire l'acqua che vi si riversava. La Regione poi non ha dimostrato, né tantomeno dedotto che le esondazioni non fossero causate da proprie carenze di manutenzione o di controllo sugli sversamenti che ivi venivano effettuati, ma che invece fossero dipese da eventi eccezionali, tali da integrare gli estremi del caso fortuito ed idonei ad interrompere il nesso di

causalità.

In ordine all'ammontare dei danni subiti, va osservato che il ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni a far data dal 1992 per il mancato reddito e per i costi di rimessa a coltura dei fondi.

Nessun dubbio può sussistere in ordine alla necessità di liquidare i danni connessi al ripristino della produttività e, in genere, quelli per cd. danno emergente e quelli connessi alla mancata produzione agricola per il tempo necessario al terreno ad asciugarsi ed essere pronto per la messa in coltura.

Al riguardo, ritiene il Collegio che debbano essere accolte le ben motivate, e non contestate, conclusioni del ctu, che, in esito ad accurate rilevazioni, ha stimato il danno all'uopo subito dal fondo in € 2.802,91 (alla data del 31.12.2005) per danni connessi alla mancata produzione agraria nel tempo necessario al terreno per asciugarsi ed essere pronto per la messa in coltura, stimato dal c.t.u. pari a due annualità, reputate sufficienti a far tornare il terreno coltivabile (2004-2005), ed in € 1.160,00 (alla data del 31.5.2010) per danni emergenti connessi ai lavori di ripristino del terreno.

Quanto all'ulteriore danno per lucro cessante, risulta dagli accertamenti tecnici svolti che, terminati gli allagamenti, i fondi sono ritornati nuovamente produttivi, non sussistendo la temuta improduttività permanente, e che, ciò nonostante, **allo stato i fondi risultano asciutti, ma incolti** (così la relazione del c.t.u., ing. Fabio Linguiti, alla data del 27.7.2010, e cfr. la documentazione fotografica allegata alla stessa, che dà ampio conto dello **stato di completo abbandono** in cui versano tuttora i fondi attorei).

In punto di diritto è noto che, avuto riguardo al lucro cessante, ossia alle possibilità perdute di un guadagno collegato allo sfruttamento economico di un bene, la quantificazione dello stesso implica valutazioni di tipo probabilistico e che all'uopo è affidato al giudice il potere-dovere di determinare il danno con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso (art. 2056 co. 2 c.c.).

In particolare, è principio pacifico quello secondo cui *<<la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la*

prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità>> (così Cass. 30.1.2003 n. 1443).

Ebbene, proprio alla stregua del suddetto insegnamento della S.C., non può nella specie trascurarsi il significativo dato di fatto per cui il fondo del ricorrente, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione degli allagamenti (2003-2010), risulta tuttora incolto, **sebbene sia ritornato nuovamente produttivo**. Tale circostanza di fatto induce a far reputare infondate le ulteriori pretese per asseriti danni da lucro cessante, oltre a quelle sopra riconosciute legittime, essendovi in atti, per così dire, la prova che, a prescindere dagli allagamenti, nessun reale interesse per la coltivazione dei fondi sia sussistito in capo al ricorrente e che, pertanto, di fatto nessun reddito dagli stessi deve giudicarsi ritraibile, stante la suddetta condotta. Diversamente opinando, lungi dal riconoscere la legittima riparazione per un pregiudizio effettivamente subito, si attribuirebbe all'istante solo un ingiustificato arricchimento e l'occasione di trarre indebiti profitti dalle pure indubbie inefficienze della pubblica amministrazione.

Trattandosi di debito di valore, l'obbligazione di risarcimento del danno è sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta. Devesi pertanto condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 3.962,91, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza sulle somme e dalle date sopra specificate fino alla data della presente decisione ed interessi legali fino all'effettivo saldo. In applicazione dei

principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria che andrà rivalutata anno per anno.

5) Le spese di lite, oltre che quelle di c.t.u., tra il ricorrente e la Regione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo – tenendo conto dello scaglione di valore in cui cade l'importo liquidato per i danni –, con attribuzione.

Data la difficoltà della materia e le perplessità che possono sorgere, per chi non sia particolarmente versato in materia di acque pubbliche, circa l'individuazione dell'ente responsabile in caso di esondazione di corsi d'acqua minori, appare equo compensare tra le altre parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando nella causa promossa con atto notificato il 25/26.7.2007 da Guida Angelo nei confronti della Regione Campania e del Comune di San Felice a Cannello, con la chiamata in causa del Comune di Arienzo, del Comune di Arpaia, del Comune di Forchia, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

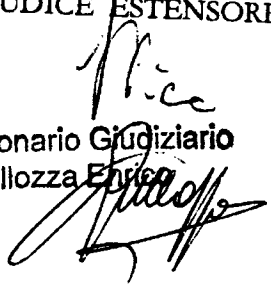
- 1) dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del Comune di San Felice a Cannello;
- 2) accoglie parzialmente la domanda proposta nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni in favore di Guida Angelo, liquidati in complessive € 3.962,91, oltre rivalutazione monetaria fino alla data della presente decisione ed interessi legali fino all'effettivo saldo, da calcolare sulla somma di € 2.802,91 dal 31.12.2005 e sulla somma di € 1.160,00 dal 31.5.2010;
- 3) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €

1.255,00 per diritti ed onorari ed € 378,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA sul dovuto, nonché della somma di € 2.790,00, oltre accessori, per spese e competenze liquidate in favore del c.t.u.;

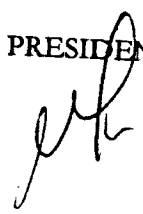
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 17.10.2011

IL GIUDICE ESTENSORE


Il Funzionario Giudiziario
Gallozza Enrico

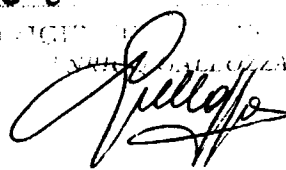
IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 NOV. 2011

IL CANCELLIERE



525

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

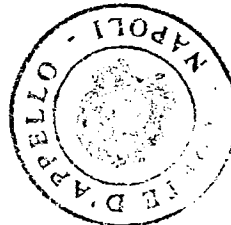
Comandiamo a tutti i Funzionari Giudiziari che ne siano richiesti e a tutti i Funzionari di mettere in esecuzione gli arresti e i sequestri emessi dal Ministero di Giustizia e a tutti i Funzionari della Forza Pubblica di conservarli quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

DE LUCIA
procuratore di XANTILIBURIONE
Napoli, li 31 GEN. 2013

Il Funzionario Giudiziario
46

La presente copia composta di n. 12, fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 31 GEN. 2013
Napoli, 31 GEN. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Fiorini Angelo

Regione Campania in persona leg. rapp.
Napoli - Via S. Lucia

del
destin.
dell'impianto
Cascone Maria Fortuna
13 FEB 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO